



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 22

CONSIGLIO COMUNALE

profilo 9394

OGGETTO: Modifica del regolamento comunale per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva puntuale (TCP) ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022. Decorrenza 1° gennaio 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **21.00** presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1	SANTACHIARA	ALESSANDRO	Sindaco	Presente
2	VALLA	CERICO	Consigliere	Presente
3	LUPPI	ELENA	Consigliere	Presente
4	PANINI	ROBERTO	Consigliere	Presente
5	PEDRAZZOLI	ALESSIA	Consigliere	Presente
6	DE PARI	MATTEO	Consigliere	Presente
7	PLATANI	ELENA	Consigliere	Ass. giust.
8	RUSSO	STEFANO	Consigliere	Ass. giust.
9	BONACINI	SIMONA	Consigliere	Ass. giust.
10	SAVAZZA	MAURO	Consigliere	Presente
11	CARAMASCHI	OLIVIA ISIDE	Consigliere	Presente
12	ORLANDINI	MAURO	Consigliere	Presente
13	MARANI	GRAZIELLA	Consigliere	Ass. giust.

Presenti n. **9** Assenti n. **4**

1	SOLA	STEFANIA	Vicesindaco - Assessore	Presente
2	PEDRAZZOLI	ILJC	Assessore	Presente
3	CARETTA	CLAUDIO	Assessore	Presente
4	PARMIGIANI	SILVIA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MOSCHETTA MARILIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri ORLANDINI MAURO, DE PARI MATTEO, PANINI ROBERTO.

COPIA

Preso atto che per problemi tecnici dell'impianto audio non si è potuto dare corso alla consueta registrazione, si riportano gli interventi come di seguito verbalizzati relativi al punto n. 6 dell'Ordine del Giorno ad oggetto: *“Modifica del regolamento comunale per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva puntuale (TCP) ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF. del 18/01/2022. Decorrenza 1° gennaio 2023”*.

Il Sindaco propone di trattare contemporaneamente il punto all'ordine del giorno n. 6 e n. 7 in quanto sono legati l'uno all'altro per poi procedere alla singola votazione.

La trattazione è esposta dal Vicesindaco Sola.

Stefania Sola – Vicesindaco - Assessore al Bilancio

Per il Comune di Campagnola Emilia, e partire dal 01/01/2022, è in vigore la Tariffa Rifiuti Corrispettiva puntuale, la cui gestione amministrativa è in carico al gestore Iren Ambiente SPA e per la quale è stato approvato nello stesso anno il relativo Regolamento.

Con il presente punto all'ODG, introduciamo alcune modifiche al regolamento in corso.

Innanzitutto è necessario premettere che già dal 2017, per disposizioni ministeriali, le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani sono state assegnate all'Autorità di regolazione per energia ambientale (ARERA) per migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, potenziando la raccolta per cercare di garantire fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché di garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione.

Lo scorso anno ARERA ha definito gli elementi che regolano la qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani all'interno del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (in sigla TQRIF) ed ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), cioè l'Ente Regionale di Governo dell'Ambito, ha approvato la prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore dei rifiuti Urbani di ARERA, individuando, per tutte le gestioni ATO dell'Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati per ciascuna gestione

Per cui all'interno del regolamento, rileviamo alcuni riferimenti all'applicazione del TQRIF richiesta al gestore.

Mentre le altre variazioni riguardano:

- l'eliminazione della riduzione per limitazioni a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche per oltre sei mesi che era valida solamente per l'anno 2022;
- togliere la riduzione legata all'emergenza COVID19 che era valida solamente per l'anno 2022;
- modificare i criteri che regolano le agevolazioni sociali introducendo una soglia ISEE (indicatore situazione economica equivalente) fino a € 10.500,00 stabilendo una riduzione del 50% della quota variabile non misurata anziché l'esenzione totale per le sole persone assistite dai servizi sociali, al fine di ampliare la platea dei beneficiari. Tale agevolazione sarà finanziata da risorse diverse dai proventi della tariffa di competenza, in particolare, all'interno della variazione di bilancio, tra le varie ripartizioni dei fondi vincolati, abbiamo assegnato al capitolo delle agevolazioni € 5.515,87.
- È prevista una modifica al criterio che definisce i beneficiari della così detta riduzione “slot free” e cioè beneficiano delle riduzione solamente quei contribuenti la cui sede di esercizio sia ubicata a una distanza superiore ai 500 metri dai luoghi sensibili identificati sulla base del vigente Regolamento Comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo.
- Sono variati inoltre i criteri di tariffazione per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o in istituti sanitari a cui è applicata la sola componente relativa alla quota fissa della tariffa.

Si procede con la trattazione del punto n. 7 iscritto all'ordine del giorno ad oggetto: *“Tariffa rifiuti puntuale corrispettiva: determinazione delle tariffe per l'anno 2023”*.

Con efficacia dal 1 Gennaio 2022 il Comune di Campagnola Emilia ha istituito la Tariffa corrispettiva puntuale, in luogo della Tassa sui rifiuti (TARI), che rappresenta, appunto, una tariffa e non ha pertanto natura tributaria.

La definizione delle tariffe è correlata al PEF (piano economico finanziario) che per il 2023 è contenuto all'interno del PEF pluriennale 2022-2025, validato nel corso del 2022, senza necessità di procedere alla revisione infra-periodo.

Con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la Tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica.

La Tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo

che sia assicurata la copertura integrale dei costi del servizio; in particolare, la Tariffa puntuale corrispettiva sarà composta da una quota fissa, da una quota variabile non misurata che sarà ridotta per tutte le utenze di una percentuale legata alla misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato conferito, e da una quota variabile misurata, che comprende l'addebito delle vuotature minime e delle eventuali vuotature eccedenti.

La quota variabile misurata infatti prevede un valore minimo determinato da un numero minimo di vuotature legato alla tipologia di contenitore ed al numero dei componenti del nucleo familiare, superato il quale viene addebitato all'utente il numero eccedente di vuotature stesse, per cui l'addebito effettivo diventa direttamente corrispondente al comportamento del cittadino.

Il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2023 relativo al Comune di Campagnola Emilia è pari ad Euro 893.100,05 (=PEF 2022+ l'obbligo del rispetto del limite di crescita (3,6%) aumento max previsto dalla Delibera ARERA), oltre ad € 13.500,00 a cui vanno detratte le entrate relative alle detrazioni (MIUR e comuni virtuosi) importo di € 26.871,79; – sempre ai fini del calcolo delle tariffe al totale dei costi vanno sommati gli importi degli sconti previsti da regolamento che si prevede di erogare, stimati in € 25.463,82; – pertanto il totale del Piano Finanziario TCP sul quale calcolare le tariffe per l'utenza è pari a Euro 905.192,07 IVA esclusa.

Nella determinazione delle tariffe per:

- le utenze domestiche si tiene conto del numero delle utenze domestiche residenti e non residenti e relative superfici iscritte nell'archivio gestione utenze di IREN ambiente S.p.A. **suddivise nelle 6 fasce di utenza in base al numero di componenti;**
- nella determinazione delle tariffe **per le utenze non domestiche si tiene conto del numero di utenze non domestiche** iscritte nell'archivio gestione utenze di IREN Ambiente S.p.A., e **delle relative superfici assoggettabili alla Tariffa, suddivise in 30 categorie di utenza;**
- che, per il meccanismo di calcolo della tariffa rifiuti corrispettiva puntuale, con l'introduzione della quota variabile misurata **legata al numero dei vuotamenti, viene applicata una riduzione della quota variabile non misurata del 26%.**

Il costo per svuotamento di bidoni 40 lt resta invariato e pari ad € 1,45+iva, analogamente resta invariato rispetto allo scorso anno il costo degli extra svuotamenti per i bidoni di volumetrie superiori.

L'incremento % del PEF 2023, rispetto al PEF 2022 (a netto d'IVA) è del 4,1% e comprende l'incremento fisiologico + lieve aumento dei costi dei servizi così detti extraperimetro (spazzamento, derattizzazione, lotta alla zanzara tigre ecc..) che sono servizi aggiuntivi che ogni Comune concorda col gestore, esterni al ciclo di gestione dei rifiuti.

Si ritiene di stabilire per l'anno 2023 la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche nel seguente modo: 53,5% utenze domestiche, 46,5 % utenze non domestiche. La ripartizione che tiene conto del maggior numero di svuotamenti aggiuntivi legati alla produzione di rifiuto indifferenziato.

Quota fissa	Quota var.	Riduz. Variaz.	QVAR misurata	VUOTATURE ECCEDENTI
legata ai mq della casa	legata al numero dei componenti	26%	legata al numero minimo di vuotature (dipenden dal nr dei componenti)	1,60X nr. vuotature eccedenti

Il Sindaco – Presidente:

Grazie Vicensindaco per la trattazione di questo punto.

Prego per interventi o richieste di chiarimento.

Cerico Valla – Capogruppo “Democratici insieme per Campagnola Emilia”.

Chiedo se già possibile conoscere il report dei dati dei rifiuti raccolti presso il nostro Comune nel 2022 cioè da quando è entrata in vigore la tariffa corrispettiva puntuale

Il Sindaco – Presidente:

La raccolta dei dati relativi all'anno 2022 sono ancora in elaborazione.

Cerico Valla – Capogruppo “Democratici insieme per Campagnola Emilia”.

Riprendo il mio intervento soffermandomi sul fatto che il problema dei rifiuti non è tanto quanto siamo bravi a differenziare ma quanto riusciamo a produrre meno rifiuto sia differenziato che indifferenziato. Fino a quando non diminuiscono i rifiuti in termini di massa avremo sempre dei maggiori costi di smaltimento.

Occorre che ci sia la consapevolezza tra la cittadinanza che è necessario produrre quanto meno possibile rifiuto in generale partendo dal differenziare correttamente.

Occorre convincerci che il vero risparmio è produrre meno rifiuti perché questo comporta nel lungo periodo ad avere un maggior risparmio economico e contribuisce in modo significativo alla tutela del nostro ambiente.

Siamo soddisfatti di avere mantenuto una tariffa rifiuti invariata e che quindi non è aumentata.

Il Sindaco – Presidente:

Condivido l'intervento del consigliere Valla.

Come consumatori dobbiamo essere consapevoli di consumare meno e differenziare meglio

Se non ci sono altri interventi procediamo alla votazione per il punto nr. 6 iscritto all'Ordine del Giorno ad oggetto "Modifica del regolamento comunale per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva puntuale (TCP) ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF. del 18/01/2022. Decorrenza 1° gennaio 2023".

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra, desunto per quanto chiaro possibile, da registrazione agli atti;

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) e della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);
- i commi dal 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
- il comma 682, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI/TCP, concernente tra l'altro:
- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l'art. 52 del D.Lgs. 449/1997, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il comma 654, il quale dispone che con il prelievo sui rifiuti deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68 che dispone integrazioni sulla normativa TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di Bilancio 2020) dispone al comma 738 l'abolizione, con decorrenza 1° gennaio 2020, dell'Imposta Unica Comunale ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATA:

- la propria deliberazione n. 65 del 30/12/2021 con la quale è stata istituita dal 01/01/2022 la Tariffa Rifiuti Corrispettiva puntuale e approvato il relativo Regolamento
- La propria deliberazione n. 5 del 31/01/2022 con la quale è stata affidata la gestione della tariffa corrispettiva al gestore Iren Ambiente SPA;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30/12/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che:

- l'art. 1, comma 527, della legge 205/17 ha assegnato all'Autorità di regolazione per energia ambientale (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché di adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico/finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
- il D.Lgs. n. 116 del 3/9/2020, in attuazione delle Direttiva UE in materia dei rifiuti e sulla nuova classificazione dei rifiuti, ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambiente) in particolare agli articoli: 183

riguardante in particolare la definizione di rifiuti urbani, 184 che detta le regole sulla classificazione dei rifiuti suddividendoli in urbani e speciali e 238, comma 10, riguardante il conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;

- il comma 1 lettera b-ter dell'art. 183 del TUA tra la definizione di rifiuti urbani ricomprende oltre, a quelli domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, anche quelli indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che siano similari per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L- quinquies ma esclude i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e dei impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
- l'art. 184, comma 3, lett. c) dispone che sono speciali i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo cioè quelli previsti dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- che pertanto l'art. 184 ammette che anche nelle zone di lavorazione industriali si producano rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 649, della legge 147/2013 dispone che nella determinazione delle superfici assoggettate alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui trattamento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e che il comune provvede con il proprio regolamento a individuare le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive alle quali estendere l'esenzione dal tributo;
- il consolidato orientamento della Corte di Cassazione che, in tema di tassa smaltimento rifiuti, prevede l'assoggettamento alla Tarsu l'area che non sia destinata a lavorazioni artigianali e, dunque, alla produzione di rifiuti speciali, ma sia usata come magazzino di prodotti finiti in altri locali dell'unico complesso aziendale, atteso che i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui di un ciclo di lavorazione (Cass. 24 marzo 2021 n.8336);
- l'art. 30, comma 5 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, convertito dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021 stabilisce che la scelta delle utenze non domestiche di cui all'art. 238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;

RICHIAMATA la deliberazione Arera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e contestuale approvazione del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (in sigla TQRIF) e relativi allegati;

CONSIDERATO CHE:

- nel territorio in cui opera il comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente prevista dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- ATERSIR con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 11 del 11 aprile 2022 ha approvato la prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore dei rifiuti Urbani di ARERA, individuando, per tutte le gestioni ATO dell'Emilia Romagna, per quanto riguarda gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati per ciascuna gestione, il posizionamento nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF;
- Il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023, e che le disposizioni e gli oneri ivi previsti sono riferibili sia all'Ente Territorialmente competente che al gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma anche al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti incluso il Comune che gestisce la suddetta attività in economia;

VISTE le disposizioni previste dalla Delibera n. 15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che determinano una sostanziale integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TCP ed in particolare:

- il termine entro il quale presentare l'attivazione, variazione e cessazione del servizio (art. 6 e 10 del TQRIF);
- la decorrenza delle variazioni, sia in riduzione quanto in aumento, del tributo dovuto (art. 11 del TQRIF), sulla base delle indicazioni dell'Autorità;
- la rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA (art. 27 TQRIF);
- la rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente (art. 28 TQRIF);

RICHIAMATA la delibera di Atersir CAMB/2022/14 del 11 aprile 2022 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento tipo per la disciplina della tariffa corrispettiva puntuale dei rifiuti predisposto in collaborazione tra Regione Emilia-Romagna ATERSIR ed ANCI a seguito delle modifiche legislative intervenute;

VALUTATE le modifiche proposte dal Gestore per il recepimento delle disposizioni contenute nell'Allegato A della delibera ARERA 15/2022 (TQRIF);

RILEVATO inoltre che risulta necessario, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dalla legge, procedere alla rivisitazione ed adeguamento dei seguenti punti del vigente regolamento TCP al fine di rendere l'applicazione della tariffa corrispettiva in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune:

- togliere la riduzione per limitazioni a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche per oltre sei mesi che era valida solamente per l'anno 2022;
- togliere la riduzione legata all'emergenza COVID19 che era valida solamente per l'anno 2022;
- modificare i criteri che regolano le agevolazioni sociali introducendo una soglia ISEE (indicatore situazione economica equivalente) fino a € 10.500 stabilendo una riduzione del 50% della quota variabile non misurata anziché l'esenzione totale per le sole persone assistite dai servizi sociali, al fine di ampliare la platea dei beneficiari. Tale agevolazione verrà finanziata da risorse diverse dai proventi della tariffa di competenza;
- modificare il criterio che definisce, in linea con il Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 61 del 27/11/2017, che beneficiano della riduzione solamente quei contribuenti la cui sede di esercizio sia ubicata a una distanza superiore ai 500 metri dai luoghi sensibili identificati;
- modificare i criteri di tariffazione per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o in istituti sanitari applicando la sola quota fissa;

RAVVISATA la necessità di adeguare il Regolamento TCP per recepire le disposizioni di cui alla delibera ARERA n. 15/2022 oltre a rivisitare alcuni aspetti regolamentari già adottati da questo Ente;

ESAMINATO lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la TCP, opportunamente rivisitato ed adeguato nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, sotto la lettera "A"

CONSIDERATO che la legge 28/12/2001 n. 448 prevede che i regolamenti relativi ai tributi locali vadano approvati entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. 228/2021, come convertito dalla Legge nr. 15 del 25/02/2022, ha disposto che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

CONSIDERATA la natura giuridica patrimoniale della Tariffa rifiuti corrispettiva la presente deliberazione e il relativo allegato non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15 bis e 15 ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL;

RICHIAMATA la deliberazione n.64 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente ad oggetto: "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, e l'Unione Comuni PIANURA REGGIANA per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e S. Martino in Rio" con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni "PIANURA REGGIANA" le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

VISTO il parere del revisore dei conti acquisito al prot. n. 3527 in data 24/04/2023;

VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile dei tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/1/2018 ai sensi dell'art. 5 della convenzione succitata, ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 2° Settore "Bilancio ed Affari Finanziari" ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai nr. 9 (nove) Componenti presenti e votanti;

DELIBERA

DI APPROVARE il Regolamento TCP - allegato A - annesso alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO CHE, recependo le modifiche, il vigente Regolamento sulla disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva (TCP), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30/12/2021 e s.m.i., risulta nella sua nuova forma come da allegato "A";

DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il 1° gennaio 2023;

DI TRASMETTERE copia del regolamento ad Atesir e al gestore Iren Ambiente SPA.

DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione.

DELIBERA

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr. 9 Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 22 DEL 27/04/2023

OGGETTO: Modifica del regolamento comunale per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva puntuale (TCP) ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022. Decorrenza 1° gennaio 2023.

P A R E R I

ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to ADRIANA VEZZANI

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to VEZZANI GIULIANA



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SANTACHIARA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 27/04/2023, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 22 del 27/04/2023 - viene oggi 22-05-2023 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno 01-06-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA